

Gli aspetti fiscali del commercio elettronico

Le radici della prima vera e propria vendita telematica risalgono a ben ventisette anni fa, con la vendita di un disco di Sting nel 1994 a Philadelphia, tramite un e-commerce embrionale chiamato NetMarket. Nel luglio 1995 abbiamo un'altra data storica, ricollegabile direttamente a Jeff Bezos, che, dal suo garage a Seattle, spedì il primo libro acquistato su Amazon.com. Iniziò così, una nuova epoca, un percorso destinato al successo tramite la nascita del primo e-commerce. Ma di cosa si tratta?

Per commercio elettronico o e-commerce, si intende qualsiasi attività di supporto ad un'attività commerciale che venga svolta on-line. Tale attività, deve essere in grado di commercializzare beni o servizi, di distribuire prodotti in formato digitale, o ancora di effettuare operazioni finanziarie o di borsa.

Il diritto tributario italiano non prevede norme specifiche per il commercio elettronico, ma le disposizioni applicabili a questa materia sono variegate, perché occorre analizzare numerose discipline fiscali, come le normative sull'IVA, le imposte sui redditi con applicazioni transfrontaliere e tutte le disposizioni del diritto tributario comunitario ed internazionale.

Prima di analizzare gli aspetti fiscali nello specifico, è però necessario distinguere il commercio **diretto** da quello **indiretto**. Nel primo caso, si svolgono attività in maniera interamente telematica, aventi come oggetto beni immateriali o servizi che sono forniti direttamente online senza un'operazione materiale di trasporto o di consegna; come ad esempio gli e-book, i video corsi, gli eventi online o i siti web. D'altra parte, quello indiretto, che riguarda invece i beni fisici e materiali, ordinati e pagati online, ma consegnati fisicamente.

Adempimenti e obblighi per aprire un e-commerce

Gli **adempimenti** da compiere per aprire un **e-commerce** sono **uguali** per **ogni tipo di commercio online**, che si desideri fare un'affiliazione, un sito di vendita diretta o indiretta, bisognerà comunque **aprire la Partita IVA**. Nel nostro ordinamento non esiste la *prestazione occasionale*, per questo rimane obbligatoria per ogni tipologia di vendita. Dopodiché, si dovrà **segnalare al Comune l'inizio dell'attività** tramite la compilazione della SCIA, una semplice comunicazione delle informazioni sulla sede operativa. Qualora questa non sia fisicamente esistente (come per la maggior parte degli e-commerce), basterà indicare il proprio indirizzo di residenza. Inseguito, bisognerà presentare la Comunicazione Unica (CU) alla Camera di Commercio della provincia competente, al fine di poter **effettuare l'iscrizione al Registro delle Imprese**, altro passo fondamentale da compiere. Per il **versamento dei contributi previdenziali** invece, sarà necessario effettuare l'iscrizione alla **Gestione Separata INPS per i Commercianti**. Prima di iniziare, bisognerà scegliere il **Regime Fiscale IVA** da adottare, *se forfettario, ordinario o semplificato*. Se si opterà per il *regime forfettario* si avrà un'aliquota molto conveniente del 15% sull'imponibile, e per i primi cinque anni l'imposta sarà ridotta al 5%. Per le società di capitali sarà obbligatorio il *regime ordinario*, dove la tassazione verrà determinata in maniera progressiva basata sulle aliquote IRPEF previste per quell'anno fiscale. Sarà facoltativo anche per le società di persone e ditte individuali che nell'anno precedente non abbiano conseguito ricavi superiori ai 400.000 € nel caso di prestazione di servizi o 700.000 €, in tutti gli altri casi. Superati questi limiti, il regime ordinario, diventerà obbligatorio anche per le società di persone. Con il *regime semplificato* invece, si avrà la funzione esclusiva di monitorare l'andamento economico, ovvero i costi e i ricavi che sono di competenza di ogni esercizio. Vi possono rientrare tutte le imprese individuali e le società di persone se i loro ricavi nell'arco di un anno solare non superano 400.000,00€ per le prestazioni di servizi o 700.000,00€ per tutte le altre attività. Dopo il forfettario, questo è il regime meno dispendioso, soprattutto in termini di adempimenti burocratici. Per la decisione definitiva è consigliabile affidarsi ad un commercialista, che potrà dare indicazioni precise a seconda del business e del volume d'affari.

E' necessario inoltre distinguere le cessioni di beni e prestazioni di servizio in base ai destinatari, e quindi tra business to business (B2B), ossia due soggetti passivi IVA, come ad esempio le imprese tra imprese o con lavoratori autonomi e liberi professionisti; oppure business to consumer (B2C) e quindi le imprese con i consumatori finali.

L'IVA nel commercio elettronico indiretto

Cessioni B2B

Nel **commercio elettronico indiretto** per le cessioni di beni situati su **territorio nazionale** effettuate nei confronti di soggetti IVA (B2B) con sede e anche luogo di consegna in Italia, si applica il regime IVA italiano, in quanto la territorialità dell'operazione sia la stessa. Inoltre, vanno osservate tutte le disposizioni vigenti per le operazioni su territorio nazionale, tra cui quelle relative all'emissione di fatture elettroniche.

Quando i beni situati su territorio nazionale vengono **spediti o trasportati ad un soggetto d'imposta in un altro Paese membro dell'UE**, si tratterà di una *cessione intracomunitaria* non imponibile, definita anche come operazione esente, dato che verrà a mancare il presupposto territoriale. Per far sì che la fatturazione sia priva di IVA, sarà necessario che il cliente sia possessore di un numero di partita IVA e che questo, sia comunicato al fornitore. Inoltre, bisognerà indicare nel modello Intrastat la spedizione e la consegna in un altro Paese membro. Per questa tipologia di spedizioni sono presenti delle soglie di protezione previste dal Paese di destinazione e secondo quanto previsto dalla direttiva comunitaria per il sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, la soglia rientra tra i 35.000 e i 100.000 euro. Finché tale soglia non viene superata, le vendite sono soggette all'IVA italiana. Fanno eccezione i prodotti soggetti alle accise e ad altre imposte sui consumi come i vini e i superalcolici, vetture nuove e oggetti che il fornitore deve montare o installare in quel determinato Paese. Se la soglia viene superata, la territorialità dell'operazione si trasferisce, dunque il fornitore dopo la registrazione dovrà applicare e versare l'IVA nel Paese in questione. Lo spostamento dell'obbligo fiscale avverrà a partire dalla prima cessione con la quale viene superata la soglia prevista, mentre per le cessioni effettuate prima del superamento della soglia, manterranno in vigore il regime dell'IVA italiana. L'obbligo fiscale nell'altro Paese resterà in forza anche per le cessioni successive dello stesso anno e di quello seguente.

Se invece i beni situati sul territorio nazionale sono **spediti o trasportati in un Paese al di fuori dell'Unione Europea**, si tratta di una *cessione all'esportazione* non imponibile. Per poter applicare l'esenzione dell'IVA sarà necessaria la dichiarazione doganale o di esportazione che comprovi l'operazione. Ciò vale anche per la spedizione di piccoli pacchetti. Per poter svolgere le pratiche di sdoganamento, occorre emettere la fattura per la cessione interessata. Qualora non sia possibile documentare l'esportazione, verrà applicato il regime IVA italiano.

Cessioni B2C

Per le **cessioni a consumatori finali** (B2C), nel **commercio indiretto**, si applicano le normative delle vendite per corrispondenza, ovvero delle vendite a distanza. Per poter inquadrare una cessione devono essere soddisfatti due requisiti:

- il **compratore** deve essere una **persona fisica** o soggetto equiparato a persona fisica;
- il **trasporto** o la **spedizione** al luogo di destinazione devono essere effettuati dal venditore o fornitore stesso o da un suo incaricato.

Tali cessioni sono qualificate come **vendite al dettaglio**, per le quali sono previste particolari agevolazioni, per esempio non sussiste l'obbligo di fatturazione, a meno che la fattura non sia espressamente richiesta dal cliente prima dell'operazione di vendita, non sussiste l'obbligo di emettere uno scontrino di cassa, uno scontrino elettronico o una ricevuta fiscale. Tuttavia i fatturati delle vendite per corrispondenza, vengono registrati nel libro dei corrispettivi e indicati nella liquidazione IVA mensile o trimestrale. Le vendite effettuate da imprese nazionali vanno distinte per residenza del cliente.

Si avranno così:

- cessioni effettuate ad acquirenti in Italia e quindi soggette ad IVA in Italia;
- cessioni effettuate ad acquirenti con sede in un altro Paese UE: fino ad una soglia complessiva di 10.000 euro all'anno, soggette ad IVA in Italia. Per le vendite superiori a tale cifra si applica in ogni caso il principio del Paese di destinazione: l'IVA va quindi applicata in base alle disposizioni dello Stato di residenza del cliente. Ciò significa che bisognerà conoscere l'aliquota corretta del bene in vigore in quel Paese. La Commissione UE ha predisposto al riguardo un'apposita banca dati. Il tutto è in vigore dal 1°Luglio 2021
- cessioni effettuate ad acquirenti in Paesi terzi: queste dovranno essere comprovate attraverso pratiche di sdoganamento per l'esenzione IVA.

L'IVA nel commercio elettronico diretto

Come già detto, nel **commercio elettronico diretto**, le transazioni vengono eseguite interamente online e in maniera digitale. Oggetto della fornitura sono pertanto beni immateriali che vengono consegnati in forma elettronica via internet. Dal punto di vista fiscale si tratta sostanzialmente della fornitura di servizi come website, web hosting, manutenzione a distanza di programmi e attrezzature; la fornitura di software e rispettivi aggiornamenti; la fornitura di immagini, testi e informazioni nonché di banche dati; ancora di musica, film e giochi, compresi giochi e lotterie, nonché di trasmissioni ed eventi di politica, cultura, arte, sport, scienza e intrattenimento ed infine servizi per la didattica a distanza. Questi sono definiti all'art. 7 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 e nel rispettivo allegato 1.

Cessioni B2B

Per le cessioni a **committenti in territorio nazionale** si applica l'IVA italiana. Inoltre, vanno osservate tutte le disposizioni previste per le operazioni su territorio nazionale, tra cui anche quelle relative all'emissione di fatture elettroniche. Le cessioni che avvengono a dei soggetti con **sede in un altro Paese membro dell'UE**, il luogo di effettuazione dell'operazione si sposta nel Paese di destinazione. L'operazione non è soggetta ad imposta in Italia, ma rimane comunque l'obbligo della fatturazione che viene emessa senza IVA. Il presupposto che permette la fatturazione senza IVA, è che il cliente sia un imprenditore in possesso di un numero di identificazione e che l'abbia comunicato al fornitore. Anche i servizi forniti a committenti con sede in un Paese terzo vanno fatturati senza IVA, e verrà riportata la dicitura "operazione non soggetta"(tali operazioni vanno indicate nel cd. Esterometro)

Cessioni B2C

Per il commercio elettronico diretto destinato a **consumatori finali con sede in un altro Paese membro dell'UE** il luogo di effettuazione dell'operazione si sposta nel Paese di residenza del cliente. Sono escluse le piccole vendite effettuate da fornitori con sede in territorio nazionale fino a un limite massimo di 10.000 euro. Tale soglia non dovrà essere superata né nell'anno precedente, né in quello in corso. Per l'applicazione dell'IVA, occorre registrarsi nel Paese di destinazione per seguire il regime al momento vigore, oppure si potrà applicare la procedura OSS(One Stop Shop dal 1°Luglio 2021) , un regime opzionale che ha lo scopo di semplificare gli adempimenti sugli acquisti di bei servizi di telecomunicazione e teleradiodiffusione in seguito alla registrazione sull'apposito portale. Sono necessarie comunicazioni e liquidazioni trimestrali, da inviare telematicamente tramite il portale OSS. Sostanzialmente si predispone una dichiarazione trimestrale entro il ventesimo giorno del mese successivo al termine del relativo trimestre (20 aprile, 20 luglio, 20 ottobre e 20 gennaio) ed entro lo stesso termine va effettuato anche il versamento dell'IVA dovuta nel Paese di destinazione. Vanno applicate le disposizioni in vigore nei singoli Stati (compresi eventuali obblighi di fatturazione). L'IVA dovuta nei singoli Stati di destinazione e dovuta per intero, senza considerare l'imposta a monte sui relativi acquisti. Pertanto, l'IVA nazionale potrebbe andare a credito.

